

REDATTO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN TEMA DI "TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI - CORRETTEZZA DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI" DEL 29.7.2009 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

IL PRESENTE DOCUMENTO È MESSO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER LA CONSULTAZIONE. È, ALTRESÌ, POSSIBILE ASPORTARNE COPIA. CONTIENE INFORMAZIONI UTILI SULL'ATTIVITÀ ED I RISCHI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA ED È SUDDIVISO NELLE SEGUENTI SEZIONI:

- INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
- CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
- CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DAL MEDIATORE CREDITIZIO
- CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE
- ALTRE INFORMAZIONI E GLOSSARIO

1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

TOSCANO MUTUI S.R.L.

NUMERO ISCRIZIONE ALBO OAM: M5
 VIA NOMENTANA 90 - 00161 ROMA (RM)
 CODICE FISCALE: 04171391008
 CAPITALE SOCIALE: 120.000,00 €
 REG. IMPRESE DI ROMA N. 9723/91
 I PRESENTI DATI SONO VERIFICABILI SUL SITO DELL'OAM - ORGANISMO PER LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI ALL'INDIRIZZO INTERNET "WWW.ORGANISMO-AM.IT".

1.1 INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE CONSUMATORE

IL COLLABORATORE TOSCANO MUTUI SRL:

COGNOME _____
 NOME _____
 MAIL _____
 TELEFONO _____

SVOLGE PER CONTO DI TOSCANO MUTUI SRL, ATTIVITÀ DI CONTATTO CON IL PUBBLICO ED È ISCRITTO NEGLI ELENCHI OAM DALLA STESSA SOCIETÀ DI MEDIAZIONE. L'ISCRIZIONE DEL COLLABORATORE PUÒ ESSERE VERIFICATA SUL SITO WWW.ORGANISMO-AM.IT NELLA SEZIONE "DIPENDENTI / COLLABORATORI".

2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

IL MEDIATORE CREDITIZIO È LA PERSONA GIURIDICA CHE METTE IN RELAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA, BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI CON LA POTENZIALE CLIENTELA AL FINE DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA.

IL MEDIATORE CREDITIZIO METTE IN RELAZIONE DUE O PIÙ PARTI PER LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE SENZA ESSERE LEGATO AD ALCUNA DI ESSE DA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE, DI DIPENDENZA O RAPPRESENTANZA.

IL MEDIATORE CREDITIZIO DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE ISCRITTO NELL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO ED AGGIORNATO DALL'OAM.

AL MEDIATORE CREDITIZIO È VIETATO CONCLUDERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO NONCHÉ EFFETTUARE, PER CONTO DI BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI, L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI ED OGNI FORMA DI PAGAMENTO O DI INCASSO DI DENARO CONTANTE, DI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO O DI TITOLI DI CREDITO, AD ECCEZIONE DELLA MERA CONSEGNA DI ASSEGNI NON TRASFERIBILI INTEGRALMENTE COMPILATI DALLE BANCHE O DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI O DAI CLIENTI.

LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI, SOTTO QUALSIASI FORMA, È RISERVATA ALLE BANCHE ED AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI IN SPECIALI ELENCHI PREVISTI DALL'ART. 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 (T.U.B. - TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA).

LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUÒ RIGUARDARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I SEGUENTI PRODOTTI FINANZIARI:

- MUTUO CON GARANZIA REALE
- ACQUISTO DI CREDITI
- LEASING IMMOBILIARE O MOBILIARE
- CREDITO AL CONSUMO
- CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE E REVOLVING
- PRESTITO SU PEGNO
- PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO
- PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL V DELLA PENSIONE
- PRESTITO PERSONALE CONTRO DELEGAZIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO
- RILASCIO DI FIDEISSIONI E AVALLI
- ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI
- APERTURA DI CREDITO DOCUMENTARIO
- CREDITO PERSONALE O ALTRO TIPO DI FINANZIAMENTO EFFETTUATO DA INTERMEDIARI BANCARI E NON BANCARI
- APERTURA DI CONTO CORRENTE PER CORRISPONDENZA CON EMISSIONE DI CARTE DI CREDITO O DI DEBITO.

LA MEDIAZIONE CREDITIZIA PREVEDE UN'IDONEA ATTIVITÀ DI CONSULENZA AL CLIENTE QUALE PARTE INTEGRANTE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE STESSA, LA RACCOLTA DI RICHIESTE DI FINANZIAMENTO SOTTOSCRITTE DAI CLIENTI PER IL SUCCESSIVO INOLTRO AGLI ENTI FINANZIATORI/EROGATORI, LO SVOLGIMENTO DELLA PRIMA ISTRUTTORIA PREVENTIVA E/O PER CONTO DELLA BANCA O DELL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO EROGANTE, LA CONSEGNA DI ASSEGNI NON TRASFERIBILI COMPILATI DAI CLIENTI O DAGLI INTERMEDIARI. IN PARTICOLARE IL MEDIATORE CREDITIZIO PROVVEDERÀ A

- INFORMARE IL CLIENTE SULLE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI FINANZIARI IN GRADO DI SODDISFARE L'ESIGENZA CREDITIZIA INDICATA;
- INTERVISTARE IL CLIENTE PER RACCOLGERE I DATI NECESSARI A VALUTARE L'ESIGENZA CREDITIZIA DI QUEST'ULTIMO;
- INDICARE AL CLIENTE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER VALUTARE I PRODOTTI FINANZIARI DEI POTENZIALI FINANZIATORI DI VOLTA IN VOLTA CONSIDERATI E AD INOLTARE LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO;
- METTERE IL CLIENTE IN CONTATTO CON IL FINANZIATORE O I FINANZIATORI CONSIDERATI ED ASSISTERE QUEST'ULTIMO NELLA PREDISPOSIZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED INOLTRO DELLA DOMANDA DI MUTUO/FINANZIAMENTO MUTUO E DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA;

- INFORMARE IL CLIENTE DELLE DETERMINAZIONI DEL/DEI FINANZIATORE/I CONSULTATO/I E/O DI OGNI ALTRA RICHIESTA PROVENIENTE DAL/DAI MEDESIMO/I;
- ASSISTERE IL CLIENTE SINO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CON IL FINANZIATORE, IN CASO DI FAVOREVOLE DETERMINAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO, IN TUTTI I RAPPORTI CON L'ENTE EROGATORE DEL FINANZIAMENTO (FINANZIATORE) E CON IL NOTAIO, RAPPORTI CHE POTRANNO ESSERE INTRATTENUTI ANCHE IN VIA DIRETTA DALLA SOCIETÀ INCARICATA.

LE ATTIVITÀ SUB A E B COSTITUISCONO LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA. LA MEDIAZIONE CREDITIZIA NON GARANTISCE L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO POICHÉ È LA BANCA O L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO CHE DELIBERA IN MERITO ALLA RICHIESTA DEL CLIENTE CHE SI È RIVOLTO AL MEDIATORE CREDITIZIO. PERTANTO, QUEST'ULTIMO NON POTRÀ ESSERE RITENUTO IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL'OPERATO DEGLI ENTI EROGATORI QUALORA IL FINANZIAMENTO NON VENISSE CONCESSO.

3. CONDIZIONI ECONOMICHE PRATICATE DAL MEDIATORE CREDITIZIO

L'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA È SVOLTA A TITOLO ONEROSO E CONCORDATA TRA IL MEDIATORE CREDITIZIO E IL CLIENTE ESCLUSIVAMENTE IN FORMA SCRITTA, ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA. LA PROVVISORIE SPETTANTE A TOSCANO MUTUI SRL MATURERÀ NEL MOMENTO IN CUI IL FINANZIATORE COMUNICHERÀ ALLA SOCIETÀ INCARICATA LA FAVOREVOLE DELIBERAZIONE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO, A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA REDDITUALE SVOLTA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI E SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CLIENTE (PRE-DELIBERA REDDITUALE) ("BUON ESITO DELLA MEDIAZIONE"); LA PROVVISORIE DOVUTA DAL CLIENTE È INDICATA NELLA TABELLA CHE SEGUE:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PERCENTUALE PROVVISORIE	DETTAGLIO
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA	4%	CALCOLATA SULL'IMPORTO NOMINALE DEL FINANZIAMENTO MEDIATO
PRESTITI PERSONALI (CREDITI PERSONALI)	4%	CALCOLATA SULL'IMPORTO NOMINALE DEL FINANZIAMENTO MEDIATO
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE	12%	CALCOLATA SULL'IMPORTO NOMINALE DEL FINANZIAMENTO MEDIATO
PRESTITO CONTRO DELEGAZIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO (CREDITI PERSONALI)	12%	CALCOLATA SULL'IMPORTO NOMINALE DEL FINANZIAMENTO MEDIATO
ALTRI FINANZIAMENTI A FAMIGLIE E IMPRESE	4%	CALCOLATA SULL'IMPORTO NOMINALE DEL FINANZIAMENTO MEDIATO
LOCAZIONE FINANZIARIA	4%	CALCOLATA SULL'IMPORTO NOMINALE DEL FINANZIAMENTO MEDIATO

- LE PROVVISORIE A FAVORE DEL MEDIATORE CREDITIZIO SONO CORRISPOSTE DAL CLIENTE RICHIEDENTE E SONO ESENTI DA IVA. QUALORA IL CLIENTE ACCETTI UN FINANZIAMENTO DI IMPORTO INFERIORE A QUELLO RICHIESTO, LA PERCENTUALE PROVVISORIE SI INTENDERÀ RIFERITA A TALE MINOR IMPORTO.
- NEL CASO DI PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE NONCHÉ DI PRESTITO CONTRO DELEGAZIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO, IL COMPENSO VERRÀ CORRISPOSTO DIRETTAMENTE DAL FINANZIATORE E VERRÀ DETRATTO DALL'IMPORTO EROGATO AL CLIENTE A TITOLO DI FINANZIAMENTO E VERRÀ VERSATO A TOSCANO MUTUI S.R.L. DALL'ISTITUTO FINANZIATORE AL MOMENTO DELL'EROGAZIONE. IL TAEG COMPLESSIVO NON POTRÀ ESSERE IN OGNI CASO SUPERIORE AL TASSO DI USURA VIGENTE RELATIVO AL PRODOTTO FINANZIARIO PRESCELTO.
- ONERI PER ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DI TERZI: SARANNO A CARICO DEL RICHIEDENTE EVENTUALI SPESE PER COMPENSI DI ALTRI PROFESSIONISTI INTERVENUTI O DI ALTRA NATURA.
- AI FINI DELLA MATURAZIONE DEL COMPENSO, L'AFFARE SI INTENDERÀ CONCLUSO NEL MOMENTO IN CUI IL FINANZIATORE COMUNICHERÀ ALLA SOCIETÀ MEDIATRICE LA FAVOREVOLE DELIBERAZIONE IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO, A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA REDDITUALE SVOLTA SULLE INFORMAZIONI E SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CLIENTE (PRE-DELIBERA REDDITUALE) ("BUON ESITO DELLA MEDIAZIONE"). IL CLIENTE, A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE, SARÀ TENUTO, OVE RICHIESTO DAL FINANZIATORE, A RICHIEDERE UNA CERTIFICAZIONE DI VERIDICITÀ DEI CONTENUTI DEI DOCUMENTI FORNITI IN ANALISI (DUE DILIGENZE) DA PARTE DI SOCIETÀ TERZA SPECIALIZZATA, AL PREZZO DA QUEST'ULTIMA RICHIESTO, MA IN OGNI CASO ENTRO IL LIMITE DI EURO 65,57 (OLTRE IVA) PER OGNI SOGGETTO INCLUSO NELLA DOMANDA E/O DELIBERA DI FINANZIAMENTO; LADDOVE IL PREZZO RICHIESTO SIA SUPERIORE A TALE IMPORTO MASSIMO, L'ECCEDENZA DI PREZZO RIMARRÀ A CARICO DI TOSCANO MUTUI S.R.L.
- NELLA SOLA IPOTESI DI CONTRATTO STIPULATO IN ASSENZA DI ESCLUSIVA, IL CLIENTE SARÀ TENUTO A CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ INCARICATA - PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO E PER TUTTE LE ATTIVITÀ PREVISTE A SUO CARICO - UNA SOMMA PARI AL 30% DEL COMPENSO SOPRA INDICATO, CHE IL CLIENTE SI IMPEGNA A VERSARE CONTESTUALMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'INCARICO. IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE TRAMITE LA SOCIETÀ INCARICATA (BUON ESITO DELLA MEDIAZIONE COME DEFINITO DALL'ART. 3.3. DEL CONTRATTO), DETTO COMPENSO VERRÀ IMPUTATO IN ACCONTO AL COMPENSO PROVVISORIE DI CUI AL PUNTO 3.1) (E DUNQUE SOTTRATTO DALLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI COMPENSO). IN TAL CASO, IL CLIENTE AVRÀ DIRITTO AL PARZIALE RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA ALL'ATTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO IN ASSENZA DI ESCLUSIVA SE OTTIENE UNA PRECEDENTE DELIBERA PRIMA CHE LA SOCIETÀ INCARICATA ABBAIA SVOLTO TUTTE LE ATTIVITÀ INDICATE ALLA PRECEDENTE SEZIONE 2 DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO. IN PARTICOLARE,
 - SE LA SOCIETÀ INCARICATA HA SVOLTO SOLO LE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A) E B) LA SOCIETÀ INCARICATA RIMBORSERÀ AL CLIENTE IL (50%) DELLA SOMMA VERSATA;
 - SE LA SOCIETÀ INCARICATA HA SVOLTO SOLO LE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A), B) E C) LA SOCIETÀ INCARICATA RIMBORSERÀ AL CLIENTE IL (20%) DELLA SOMMA VERSATA.
- LE COMMISSIONI E LE ALTRE SOMME DOVUTE AL MEDIATORE PER I SERVIZI PRESTATI VERRANNO COMUNQUE COMUNICATI ALL'INTERMEDIARIO EROGANTE PER L'INSERIMENTO NEI PROSPETTI INFORMATIVI, CHE VERRANNO RESI DISPONIBILI E FORNITI AL CLIENTE. I VALORI SOPRA ESPOSTI SONO INDICATI NELLE LORO ENTITÀ MASSIME APPLICABILI.

- ALLA SOCIETÀ INCARICATA SARÀ DOVUTA UNA PENALE PARI AD UNA PERCENTUALE DEL COMPENSO PATUITO PER LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE NELLE SOLE IPOTESI IN CUI I) IL CLIENTE RECEDA DAL CONTRATTO OLTRE IL TERMINE DI LEGGE PER IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO IN ASSENZA DI MOTIVI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, COSÌ COME DEFINITI ALLA SEZIONE "DEFINIZIONI" DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO; II) VIOLI L'OBLIGO DI ESCLUSIVA, SE PREVISTA E SOTTOSCRITTA DAL CLIENTE; OVVERO III) NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ MEDIATRICE RECEDA DAL PRESENTE INCARICO NEI CASI INDICATI ALLA SUCCESSIVA SEZIONE "CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE - ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI - DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO". LA PERCENTUALE DELLA PENALE SARÀ PARI:
 - AL (50%), SE L'EVENTO SI VERIFICA DOPO CHE LA SOCIETÀ INCARICATA ABBA ESEGUITO SOLO LE PRESTAZIONI INDICATE ALLE LETTERE A) E B) DELLA PRECEDENTE SEZIONE DEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO;
 - AL (60%), SE L'EVENTO SI VERIFICA DOPO CHE LA SOCIETÀ INCARICATA ABBA ESEGUITO SOLO LE PRESTAZIONI INDICATE ALLE LETTERE A) B) E C);
 - AL (70%), SE L'EVENTO SI VERIFICA DOPO CHE LA SOCIETÀ INCARICATA ABBA ESEGUITO LE PRESTAZIONI INDICATE ALLE LETTERE A), B), C), E D);
 TALE PENALE HA UNA FUNZIONE REMUNERATIVA DELL'ATTIVITÀ MEDIO TEMPORE EFFETTUATA DALLA SOCIETÀ. È FATTO COMUNQUE SALVO, IN TALI CASI, IL DIRITTO DELLA SOCIETÀ INCARICATA AL RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI.

4. CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE - DIRITTI DEL CLIENTE RICHIEDENTE.

IL CLIENTE HA DIRITTO DI RECESSO ENTRO I PRIMI 14 GIORNI DALLA DATA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE, COME PREVISTO DAL CODICE DEL CONSUMO, DA ESERCITARSI MEDIANTE INVIO DI COMUNICAZIONE SCRITTA CON RACCOMANDATA A/R INDIRIZZATA AL MEDIATORE CREDITIZIO. IL CLIENTE HA DIRITTO DI OTTENERE PREVENTIVAMENTE IN VISIONE COPIA DEL TESTO DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE E COPIA DEL DOCUMENTO DI SINTESI RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI, NONCHÉ COPIA DEL FOGLIO INFORMATIVO AGGIORNATO, PREDISPOSTO DAL MEDIATORE CREDITIZIO. LA CONSEGNA DELLE COPIE NON VINCOLA LE PARTI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. NEL CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, IL CLIENTE HA PARIMENTI DIRITTO DI RICEVERE QUANTO INDICATO AL PUNTO PRECEDENTE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE. IL CLIENTE HA DIRITTO DI OTTENERE, SUCCESSIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA, COPIA DELLO STESSO E DELL'ALLEGATO DOCUMENTO DI SINTESI. IL CLIENTE CONSUMATORE, IN CASO DI CREDITO IPOTECARIO, HA IL DIRITTO DI CHIEDERE E OTTENERE INFORMAZIONI COMPARABILI CIRCA L'AMMONTARE DELLE EVENTUALI COMMISSIONI PERCEPITE DA CIASCUN FINANZIATORE.

OBLIGHI DEL CLIENTE RICHIEDENTE

IL CLIENTE HA L'OBLIGO DI FORNIRE DATI ED INFORMAZIONI CORRISPONDENTI AL VERO. IL CLIENTE DEVE DICHIARARE: DI NON ESSERE IN STATO PALESE DI BISOGNO, DI NON AVERE PRATICHE DI FINANZIAMENTO IN SOFFERENZA, EVENTUALI SCONFINAMENTI DI FIDI BANCARI, EVENTUALI RATE DI FINANZIAMENTO INSOLUTE E/O PAGATE IN RITARDO, DI NON ESSERE A CONOSCENZA DI ESSERE STATO SEGNALETO COME CATTIVO PAGATORE (ANCHE IN QUALITÀ DI GARANTE) NELLE BANCHE DATI A CUI HANNO ACCESSO GLI ENTI EROGANI, DI NON AVER SUBITO PROTESTI, PIGNORAMENTI, SEQUESTRI, PROCEDURE CONCORSAI, RIENTRI COATI DI FIDI BANCARI, DI NON POSSEDERE BENI GRAVATI DA IPOTECHE GIUDIZIALI E/O LEGALI; INOLTRE, DEVE COMUNICARE AL MEDIATORE CREDITIZIO QUALI FINANZIAMENTI HA IN CORSO E QUALI SOTTOSCRIZIONI DI FIDEISSIONI/GARANZIE HA IN ESSERE. VICEVERSA, QUALORA SUSTISTESSERO SITUAZIONI PREGIUDIZIEVOLI, OVVERO FINANZIAMENTI E/O FIDEISSIONI/GARANZIE, IL RICHIEDENTE È OBBLIGATO A COMUNICARLO AL MEDIATORE CREDITIZIO. IL CLIENTE HA, INFINE, L'OBLIGO DI DICHIARARE SE HA STIPULATO NEI SEI MESI PRECEDENTI ALTRI CONTRATTI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA AVENTI A OGGETTO I MEDESIMI PRODOTTI FINANZIARI.

OBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

IL MEDIATORE CREDITIZIO DEVE COMPORTARSI CON DILIGENZA, CORRETTEZZA, BUONA FEDE ED OSSERVARE GLI ORDINARI OBLIGHI DI RISERVATEZZA. DEVE DISAMINARE E PREDISPORRE LA PRATICA DI FINANZIAMENTO SULLA BASE DEL PROFILO ECONOMICO E DI RISCHIO DEL RICHIEDENTE. DEVE FORNIRE LA PROPRIA ASSISTENZA FINO AL PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE. IL MEDIATORE CREDITIZIO DEVE FORNIRE AL RICHIEDENTE LA CONSULENZA NECESSARIA ALL'ESECUZIONE DELL'INCARICO, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE ESSA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA. IL MEDIATORE CREDITIZIO COMUNICA AL FINANZIATORE L'EVENTUALE COMPENSO CHE IL CLIENTE È TENUTO A VERSARGLI IN RELAZIONE AI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE DEL CREDITO IN TEMPO UTILE PER IL CALCOLO DEL TAEG.

ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

L'INCARICO HA DURATA A PARTIRE DAL GIORNO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO FINO AL TERMINE DI 120 GIORNI. SCADUTO IL TERMINE, IL VINCOLO CONTRATTUALE SI INTENDERÀ CESSATO AD OGNI EFFETTO SENZA NECESSITÀ DI DISDETTA DA ALCUNA DELLE PARTI. EVENTUALI CONTRATTI ACCESSORI DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE ACCETTATI E SOTTOSCRITTI DAL CLIENTE RICHIEDENTE. IL CLIENTE PRENDE ATTO CHE IL RICORSO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA NON GARANTISCE L'EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO PERTANTO IL MEDIATORE CREDITIZIO NON POTRÀ ESSERE RITENUTO IN ALCUN MODO RESPONSABILE DELL'OPERATO DEGLI ENTI EROGANI (BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI), ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI IN FINANZIAMENTO RICHIESTO NON VENISSE CONCESSO. TOSCANO MUTUI SRL POTRÀ RECEDERE DALL'INCARICO NELL'IPOTESI IN CUI IL CLIENTE A) RINUNCI AL FINANZIAMENTO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INCARICATA B); NON FORNISCA ALLA SOCIETÀ MEDIATRICE LE DICHIARAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1.2); E IN TUTTI I CASI DI MANCATO FINANZIAMENTO PER FATTO E COLPA DEL CLIENTE.

5. ALTRE INFORMAZIONI

RAPPORTI CONTRATTUALI CON FINANZIATORI E CONVENZIONI

TOSCANO MUTUI OPERA COME MEDIATORE CREDITIZIO INDIPENDENTE, QUINDI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEL CLIENTE. AL FINE DI FAVORIRE I PROPRI CLIENTI HA MESSO IN ESSERE LE SEGUENTI CONVENZIONI CON FINANZIATORI ED IN PARTICOLARE CON: BANCA CARIPARMA (GRUPPO CREDIT AGRICOLE), BANCA BNL (GRUPPO BNP PARIBAS), BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (GRUPPO MONTEPASCHI DI SIENA), BANCA CHEBANCA! (GRUPPO MEDIABANCA), SOCIETÀ FINANZIARIA AGOS DUCATO S.P.A. (GRUPPO CREDIT AGRICOLE), BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, EXTRABANCA S.P.A. OPERA COMUNQUE ANCHE SENZA CONVENZIONI DI ACCORDO CON TUTTI I SOGGETTI FINANZIARI NELL'INTERESSE DEL CLIENTE.

COMMISSIONI E ALTRE SOMME A CARICO DELLA BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO

OVE NON SIA POSSIBILE IDENTIFICARE IL FINANZIATORE IN SEDE DI PRIMO CONTATTO O DI PRIMA TRATTATIVA E LA RELATIVA COMMISSIONE CHE LO STESSO POTREBBE RICONOSCERE AL MEDIATORE PER L'OPERATIVITÀ "IN CONVENZIONE", LA SOCIETÀ SI RISERVA DI COMUNICARE L'IMPORTO, SU RICHIESTA DEL CLIENTE, ENTRO LA DATA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO. IN OGNI CASO, IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI, AI SENSI DELL'ART. 120-DECIES, COMMA 1, LETT. G), DEL T.U.B., L'IMPORTO EFFETTIVO DELLE EVENTUALI COMMISSIONI E DELLE SPESE CHE LA BANCA O L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO È TENUTO A VERSARE A TOSCANO MUTUI SRL SARÀ COMUNICATO AL CLIENTE ATTRAVERSO IL MODULO DENOMINATO "PROSPETTO INFORMATIVO EUROPEO STANDARDIZZATO". L'EVENTUALE PROVVISIOE CHE TOSCANO MUTUI SRL DOVESSE PERCEPIRE DALLA BANCA O ALL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO NON POTRÀ ESSERE PORTATA IN DETRAZIONE DELLA PROVVISIOE PAGATA DAL CLIENTE PER I SERVIZI DI MEDIAZIONE CREDITIZIA PRESTATI.

RECLAMI E FORO COMPETENTE

EVENTUALI RECLAMI IN RELAZIONE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI PER SCRITTO MEDIANTE COMUNICAZIONE CONTENENTE I SEGUENTI ELEMENTI:

- NOMINATIVO O DENOMINAZIONE DEL CLIENTE;
- RECAPITI DEL CLIENTE;
- DATA DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE;
- MOTIVAZIONE DEL RECLAMO;
- RICHIESTA SOTTOPOSTA AL MEDIATORE.

I RECLAMI DOVRANNO ESSERE TRASMESSI A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA A/R AD: TOSCANO MUTUI SRL - UFFICIO RECLAMI - VIA NOMETIANA, 90 - 00161 ROMA O TRAMITE MAIL ALL'INDIRIZZO INFO@TOSCANOMUTUI.IT; IL MEDIATORE SI IMPEGNA A RISPONDERE AI RECLAMI PRESENTATI ENTRO I SUCCESSIVI 15 GIORNI LAVORATIVI. IL FORO COMPETENTE È QUELLO DI RESIDENZA O DI DOMICILIO ELETTIVO DEL CLIENTE. TUTTAVIA, PER LE CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE E DI PAGAMENTO È ANCHE COMPETENTE IL FORO DI ROMA. AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IL CLIENTE PER LE CONTROVERSIE CON IL MEDIATORE NON POTRÀ ADIRE L'ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO.

GLOSSARIO DI ALCUNI TERMINI RICORRENTI NEL SETTORE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- BANCA DATI: RACCOLTA DI DATI O ALTRI ELEMENTI INDIPENDENTI SISTEMATICAMENTE O METODICAMENTE DISPOSTI E INDIVIDUALMENTE ACCESSIBILI MEDIANTE MEZZI ELETTRONICI OD ANCHE CON ALTRE MODALITÀ.
- CENTRALE RISCHI: BANCA DATI CHE FORNISCE INFORMAZIONI SULLA SOLVIBILITÀ DEI CLIENTI DI ISTITUTI CREDITIZI, INTERMEDIARI FINANZIARI, COMPAGNIE ASSICURATIVE E TELEFONICHE, ECC. ...
- CLIENTE: QUALSIASI SOGGETTO (PERSONA FISICA O GIURIDICA) CHE INTENDA ENTRARE IN RELAZIONE CON BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI PER LA CONCESSIONE DI UN FINANZIAMENTO PER IL TRAMITE DEL MEDIATORE CREDITIZIO.
- CONTRATTO DI MEDIAZIONE: È UN CONTRATTO IN FORZA DEL QUALE UNO O PIÙ SOGGETTI SI OBBLIGANO A CORRISPONDERE AL MEDIATORE UN COMPENSO (PROVVISIOE) QUALORA QUEST'ULTIMO CONTRIBUISCA, CON LA SUA OPERA, ALLA CONCLUSIONE DI UN AFFARE TRA DUE O PIÙ PARTI, SENZA ESSERE LEGATO AD ALCUNA DI ESSE DA RAPPORTI DI COLLABORAZIONE, DIPENDENZA O RAPPRESENTANZA.
- CORRISPETTIVO PER IL RECESSO: IMPORTO QUANTIFICATO A PRIORI, CHE LA PARTE CHE CHIEDE DI ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO IN UN CONTRATTO A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE ANCORA IN ESSERE DEVE CORRISPONDERE ALL'ALTRA PER RISOLVERE IL CONTRATTO.
- CREDITO: CONCESSIONE TEMPORANEA DI CAPITALE DA PARTE DI CHI CONCEDE IL CREDITO (P.E.S. LA BANCA) AL BENEFICIARIO DEL CREDITO (PERSONA FISICA O GIURIDICA); CHIAMATO ANCHE PRESTITO O MUTUO. IMPLICA UN OBLIGO DI RIMBORSO E, SOLITAMENTE, UN INDENNIZIO (INTERESSE).
- DUE DILIGENCE: CERTIFICAZIONE DI VERIDICITÀ DEI CONTENUTI DEI DOCUMENTI FORNITI IN ANALISI.
- EROGAZIONE: PROCEDIMENTO ATTRAVERSO IL QUALE VIENE CONSEGNATO AL RICHIEDENTE L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO O MUTUO CONCESSO DALLA BANCA O DALL'INTERMEDIARIO FINANZIARIO.
- FIDEISSIONE: È L'ATTO CON CUI UN SOGGETTO, OBBLIGANDOSI PERSONALMENTE VERSO IL CREDITORE, GARANTISCE L'ADEMPIMENTO DI UNA OBBLIGAZIONE ALTRUI. LA GARANZIA È PERSONALE PERCHÉ IL CREDITORE PUÒ SODDISFARSI SOPRA IL PATRIMONIO DI UNA PERSONA DIVERSA DAL DEBITORE.
- GARANTE: COLUI CHE OFFRE LA GARANZIA REALE O PERSONALE PER IL DEBITORE.
- INTERMEDIARI FINANZIARI: SOCIETÀ CHE SVOLGONO ATTIVITÀ FINANZIARIA ISCRITTE NELL'ELENCO GENERALE E NELL'ELENCO SPECIALE PREVISTI, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ART. 106 E 107 DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993 N. 385 (TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA).
- LOCALE APERTO AL PUBBLICO: LOCALE ACCESSIBILE AL PUBBLICO E QUALUNQUE LOCALE ADIBITO AL RICEVIMENTO DEL PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA.
- MEDIATORE CREDITIZIO: PERSONA GIURIDICA CHE METTE IN RELAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA, BANCHE O INTERMEDIARI FINANZIARI CON LA POTENZIALE CLIENTELA AL FINE DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA.
- MOTIVI GIURIDICAMENTE RILEVANTI DI RECESSO - IL CLIENTE POTRÀ RECEDERE DAL CONTRATTO OLTRE IL TERMINE DI LEGGE PER IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO (14 GG.) NELLE FORME E MODALITÀ SOPRA INDICATE, PER MOTIVI GIURIDICAMENTE RILEVANTI, CHE CONSISTONO IN QUALSIASI FATTO NON CONOSCIUTO NÉ PREVEDIBILE ALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO CHE INCIDA SIGNIFICATIVAMENTE SULLA CAPACITÀ REDDITUALE DEL CLIENTE (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: PERDITA DEL LAVORO, GRAVE MALATTIA).
- O.A.M.: ORGANISMO DEGLI AGENTI E DEI MEDIATORI. PROCEDE ALL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MEDIATORI CREDITIZI. VERIFICA IL RISPETTO, DA PARTE DEI MEDIATORI CREDITIZI, DELLA DISCIPLINA A CUI SONO SOTTOPOSTI E COMMINA LE RELATIVE SANZIONI.
- OFFERTA FUORI SEDE: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SVOLTA IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO, DALLA SEDE O DA ALTRO LOCALE APERTO AL PUBBLICO DEL MEDIATORE CREDITIZIO. TALI INFORMAZIONI (RAPPORTO DI CREDITO) RIGUARDANO IL MERITO DI CREDITO DEI SOGGETTI, COME FINANZIAMENTI IN CORSO, REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI, RICHIESTE DI FINANZIAMENTO.
- PENALE (CLAUSOLA): CLAUSOLA INSERITA IN UN CONTRATTO MEDIANTE LA QUALE LE PARTI, PER RAFFORZARE IL VINCOLO CONTRATTUALE STABILISCONO QUANTO DOVRÀ ESSERE PAGATO (APPUNTO, A TITOLO DI PENALE) DALLA PARTE CHE DOVESSE RENDERSI INADEMPIENTE. LA CLAUSOLA PENALE QUANTIFICA A PRIORI LA LIQUIDAZIONE DELL'EVENTUALE DANNO.
- TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: TECNICHE DI CONTATTO CON LA CLIENTELA, DIVERSE DAGLI ANNUNCI PUBBLICITARI, CHE NON COMPORTANO LA PRESENZA FISICA E SIMULTANEA DEL CLIENTE E DEL MEDIATORE CREDITIZIO.
- TITOLO DI CREDITO: DOCUMENTO NECESSARIO ALL'ESERCIZIO DI UN DIRITTO LETTERALE IN ESSO INCORPORATO. CONTIENE LA PROMESSA DI UNA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'EMITTENTE A FAVORE DI CHI LO PRESENTERÀ AL DEBITORE LEGITTIMANDOSI IN BASE ALLA LEGGE DI CIRCOLAZIONE DEL TITOLO DI CREDITO STESSO. LA FUNZIONE DEI TITOLI DI CREDITO È QUELLA DI RENDERE PIÙ CELERE E SICURO IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI.